

IL DIRIGENTE NELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO TRA PEDAGOGIA ED EDUCAZIONE CIVICA

PATRIZIA FASULO

- Premessa**
- Il DS di fronte alla normativa e alla giurisprudenza**
- Il Dirigente scolastico garante delle regole**
- Conclusione**
- Normativa di riferimento**

SOS Dirigenti scolastici

GESTIRE LA SCUOLA mese per mese

SUPPORTO ON LINE PER AFFRONTARE
ADEMPIMENTI E SCADENZE

EDIZIONE
ASINCRONA

UN PERCORSO AGGIORNATO ALLE NORMATIVE VIGENTI, PER AFFRONTARE ADEMPIMENTI, SCADENZE E SCELTE STRATEGICHE PER L'A.S. 2025/2026

Il percorso fornisce un supporto costante e mirato a chi ricopre ruoli organizzativi e strategici nella scuola, offrendo strumenti concreti e aggiornamenti normativi per affrontare con sicurezza le sfide di ogni mese. Pensato per Dirigenti, staff e referenti, propone approfondimenti sui principali adempimenti da gestire durante l'anno.

Grazie a videolezioni mensili e materiali di supporto, mette a disposizione strumenti operativi, indicazioni pratiche e riferimenti normativi aggiornati per affrontare con efficacia scadenze e processi organizzativi.

OBIETTIVO

Il percorso è curato da Dirigenti scolastici con lunga esperienza, capaci di condividere pratiche collaudate e soluzioni efficaci

A CHI SI RIVOLGE

Dirigenti scolastici, staff del Ds, figure di coordinamento e docenti referenti

EDIZIONE ASINCRONA

14 videolezioni tratte dai nostri webinar supportate da slides e risorse

VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO



PREMESSA

Durante il periodo tra le due guerre del secolo scorso, il “voto di condotta” era un elemento fondamentale per l’educazione e l’istruzione dei ragazzi. Con l’introduzione della scuola media unica, il voto di condotta mantenne un ruolo centrale, ma con un cambio di prospettiva: si iniziò a considerarlo non solo come esito di un comportamento dettato da norme, ma anche come partecipazione alla vita scolastica. Con l’introduzione dei Decreti Delegati del 1974, si assiste a un maggiore coinvolgimento degli studenti e delle famiglie nella vita scolastica, anche grazie alla istituzione degli Organi Collegiali. Viene ridefinito il concetto di disciplina e di valutazione del comportamento in senso più ampio. La scuola diventa sempre più consapevole che il suo obiettivo principale sia quello di far vivere meglio la vita sociale e soprattutto migliorare gli apprendimenti anche attraverso il livello di partecipazione attiva alla vita della classe e della comunità scolastica. Conseguentemente, la valutazione della cosiddetta “condotta” comincia, anche, a tenere conto delle situazioni personali, evitando di penalizzare gli studenti più fragili che presentano evidenti difficoltà di inse-



rimento. L'introduzione dell'autonomia scolastica ha generato una produzione di norme atte a regolamentare anche le condotte degli alunni, particolarmente nella secondaria di primo e secondo grado, con l'obiettivo di porre le basi per un'attenzione educativa alla dimensione non solo cognitiva della popolazione scolastica, ma legata, anche, al curricolo e al territorio. Per effetto di questi provvedimenti le scuole hanno iniziato, quindi, a rivedere i regolamenti interni.

Nel decennio successivo (dal 2009 al 2019), si sono introdotte una serie di norme per meglio supportare il contenimento di comportamenti inadeguati e di contrasto anche al bullismo e cyberbullismo. Allo studente, nella maggior parte dei provvedimenti adottati, è sempre stata offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. Sempre negli stessi anni, il voto di condotta subisce cambiamenti normativi e pedagogici significativi, oscillando tra un approccio disciplinare rigoroso (Legge n. 169 del 30/10/2008) e una visione di tipo formativa (D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017). È stata infatti la Legge n. 169/2008 (conosciuta come Riforma Gelmini) a reintrodurre il voto di condotta come elemento determinante nella valutazione complessiva dello studente, con conseguen-



ze dirette sulla promozione. Viene reintrodotta:

- Voto in decimi. Il comportamento degli studenti viene nuovamente valutato attraverso una scala da 1 a 10, uniformando il criterio di giudizio a quello delle altre materie
- Non ammissione con voto inferiore a 6/10. Se il voto di condotta risultasse inferiore a 6, lo studente sarebbe automaticamente non ammesso alla classe successiva o all'esame di fine ciclo.

Con il D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 il valore del voto di condotta viene riformulato, spostando l'attenzione alla formazione educativa e allo sviluppo sociale degli studenti. I principali cambiamenti introdotti sono i seguenti:

- il voto di condotta rimane un elemento importante, ma non determina più automaticamente la non ammissione alla classe successiva poiché si punta di più su interventi educativi e formativi per correggere i comportamenti scorretti
- il comportamento viene considerato nel contesto della crescita personale dello studente per cui si tiene conto soprattutto dell'impegno, della partecipazione e della responsabilità
- la scuola ha il compito di aiutare lo studente a comprendere



e migliorare il proprio comportamento. Gli studenti, quindi, con un voto di condotta problematico devono essere coinvolti in percorsi di recupero ben mirati.

Con la legge n. 70 del 30 maggio 2024 si è tornati ad occuparsi di fenomeni del bullismo e cyberbullismo con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti. Si sono inasprite le sanzioni per questi atti chiamando in causa anche i genitori (nei casi di alunni di età inferiore ai 14 anni).

La nuova Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9/1/2025, assegna di nuovo un ruolo più incisivo al voto sul comportamento nella valutazione complessiva degli studenti. Nella scuola primaria per la valutazione del comportamento resta un giudizio sintetico, nella secondaria di primo grado la valutazione in decimi è integrata da un giudizio descrittivo.

La Legge n. 150 dell'1/10/2024 si rivolge alla secondaria di 2° grado attraverso i due ultimi commi, il 4 e il 5, dell'art. 1 che prevede, con l'emanazione dei regolamenti finalizzati, di: *“ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e*



secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti”.



IL DIRIGENTE DI FRONTE ALLA NORMATIVA ED ALLA GIURISPRUDENZA

La disciplina relativa alla valutazione del comportamento degli studenti è contenuta, come già visto, in un complesso di fonti normative, tra cui spiccano il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, (Statuto delle studentesse e degli studenti), il D.P.R. n. 122 del 22/6/2009, il D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 e, da ultimo, la Legge n. 150 dell'1/10/2024.

La disamina di tali fonti consente, come già detto, di delineare i seguenti principi cardine alla cui attenta applicazione è deputata l'azione di vigilanza del DS:

- 1. Finalità della Valutazione:** la valutazione del comportamento non ha natura meramente sanzionatoria, ma si propone di "favorire l'acquisizione di una coscienza civile" - D.P.R. n. 122 del 22/6/2009.

La giurisprudenza ha specificato che tale valutazione esprime un giudizio che investe la maturità complessiva dello studente, la sua capacità di interazione e il suo inserimento nei valori fondanti della società - Sentenza del Tribunale



Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 232/2018.

2. Attribuzione del voto e discrezionalità: la valutazione del comportamento è attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe.

Tale giudizio costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per vizi quali l'illogicità manifesta, la contraddittorietà, l'errore di fatto o lo sviamento di potere e la insufficiente motivazione. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, devono definire nel Piano dell'Offerta Formativa i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione.

3. Valutazione Insufficiente (inferiore a 6/10): l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi è subordinata a presupposti rigorosi. L'art. 7, c. 2, del D.P.R. n. 122/2009 stabilisce che tale valutazione può essere decisa solo "nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare" e al quale sia attribuibile la responsabilità per comportamenti di particolare gravità.

La giurisprudenza ha confermato che tale voto è riservato a "condotte particolarmente ed oggettivamente gravi" - Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.



8669/2019. La decisione deve, inoltre, essere specificamente motivata e verbalizzata - Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 8669/2019.

LA LEGGE n. 150/2024

Con l'introduzione della Legge n. 150/2024, il comportamento dovrà essere valutato con riferimento all'intero anno scolastico e si dovrà tenere conto di eventuali episodi segnalati come non adeguati, se a carico dei singoli alunni, evitando di soffocare talenti o inibire le potenzialità di alunni e alunne, talvolta più irrequieti, ma non per questo meno capaci.

Nello specifico, all'art. 1 della legge, si precisa quanto segue:

- in fase di **valutazione periodica** (primo quadrimestre): in caso di voto di comportamento inferiore a sei decimi lo studente o la studentessa deve essere coinvolto/a in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale
- allo **scrutinio di fine anno**: in caso di voto del comportamento inferiore a sei decimi, l'alunno non è ammesso al successivo anno di corso o all'esame di Stato, a prescindere dalla valutazione dei risultati nelle discipline
- in sede di **valutazione finale**, per le classi non terminali: in



caso di voto del comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di Classe, sospende il giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alle studentesse e/o agli studenti interessati un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e/o dello studente alla classe successiva. Sono possibili anche l'assegnazione di attività socialmente utili/riparative.

- Per le classi terminali (quinte e quarte quadriennali): in caso di voto del comportamento pari a sei decimi, il candidato o la candidata è ammesso agli esami ed il consiglio di classe gli/le assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da discutere in sede di colloquio d'esame (D.M. n. 13/2026, art. 2, c. 3). L'elaborato di educazione civica (obbligatorio), in questo contesto, è un lavoro assegnato dal Consiglio di classe volto a dimostrare la consapevolezza dell'errore sui temi della cittadinanza attiva; del rispetto delle regole; della convivenza civile; della responsabilità individuale; della legalità e della Costituzione.



- Per le classi Terza, Quarta e Quinta, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito esclusivamente nel caso in cui il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Anche coloro che saranno oggetto di misure di sospensione superiori ai due giorni non dovranno essere allontanati da scuola, ma dovranno produrre sia elaborati critici volti a riflettere sulle condotte messe in atto che attività concrete di cittadinanza solidale. Va sottolineato che in tal modo viene completamente rivista la “funzione” delle sanzioni a carico degli studenti e che i percorsi educativi saranno attuati, anche, in collaborazione con soggetti esterni alla scuola e progettati e pianificati sulla base di precisi ed articolati protocolli con le Istituzioni sociali, a ciò specificatamente orientate e realizzati con lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso enti o associazioni previamente individuati dalle scuole. In queste ipotesi sembra opportuna la proposta e la stipula di adeguati e preventivi Patti educativi di comunità.

Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni sco-



lastiche, inclusa quella del comportamento, è limitato. Infatti, il giudice non viene chiamato a sostituire, nel merito, con la valutazione dell'organo scolastico propria, ma ha il compito di verificare la "legittimità" del procedimento e la non manifesta irragionevolezza del giudizio - Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna n. 697/2017; Sentenza del Tribunale di Roma n. 5776/2024.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO GARANTE DELLE REGOLE

Sicuramente quello del voto è un problema non recente. A lungo negli anni si è discusso della differenza tra “condotta” e “comportamento”, ora invocando le definizioni di grandi pedagogisti, ora richiamando il fatto che il termine “condotta” viene frequentemente utilizzato in ambito penalistico (nell’Ordinamento penitenziario “condotta criminosa” vs “buona condotta” o “condotta regolare” per gli internati meritevoli di permessi premio). Ancora una volta diventa fondamentale il ruolo del dirigente, che a nostro avviso deve assumere comportamenti orientati al criterio di intenzionalità educativa.

Ecco perché è indispensabile che il dirigente proponga griglie sensate di valutazione e provare a definire nel funzionigramma il ruolo e le funzioni che dovrà assumere il coordinatore di classe durante le fasi di scrutinio.

È prioritario ricordare che il voto in condotta è deliberato, collegialmente, dal Consiglio di classe attraverso una procedura, se necessario di mediazione, sulla base di descrittori condivisi di



riferimento. Il Dirigente scolastico o il coordinatore, infatti, non decide il voto in condotta, ma ha il ruolo di indirizzo e garanzia di equità e aderenza normativa. Infatti, garantisce il rispetto delle procedure deliberate dagli OO.CC., del Regolamento d'istituto e del Patto educativo di corresponsabilità per sollecitare una valutazione coerente con i comportamenti documentati (note, sanzioni disciplinari, miglioramenti nel tempo, ecc.).

Poiché le famiglie possono chiedere chiarimenti alla scuola e possono fare ricorso agli organi competenti (ad es. organo di garanzia interno) in caso di contestazioni il dirigente coordina la raccolta degli atti, firma le risposte ufficiali, rappresenta l'istituzione. Il suo ruolo gli impone non di difendere il singolo docente ma di applicare la corretta procedura.

Il dirigente, pertanto, deve valutare con attenzione diversi aspetti al fine di garantire la validità del provvedimento. Infatti, egli deve verificare che nel verbale dello scrutinio siano presenti: la discussione sul comportamento da parte del consiglio di classe, il riferimento ad atti specifici, la motivazione del voto (soprattutto se 5 o 6). Risulta opportuno motivare come l'assegnazione della valutazione non esprima alcuna volontà "punitiva" ma pedagogicamente formativa, in quanto



scaturita dalle considerazioni e valutazioni: riferite alla gravità dei fatti, alla reiterazione e/o agli eventuali miglioramenti. La scuola, pertanto, a supporto è bene che produca: puntuali note disciplinari (data, fatto, docente), eventuali sospensioni con motivazione scritta ed eventuali comunicazioni scuola-famiglia (registro, mail, colloqui).

In sede di eventuale ricorso la scuola ha l'onere di dimostrare che ha applicato con scrupolo ciò che era previsto nel regolamento ed in ogni deliberazione assunta dagli OO.CC. Per tale motivo il regolamento di istituto, e tutti gli atti che richiamano alla valutazione del comportamento, devono essere conosciuti e pubblicati oltre a prevedere criteri e descrittori del comportamento, e delle relative sanzioni, espliciti per riferirli al voto.

Con la tabella seguente si specificano alcuni comportamenti ai quali il Dirigente, ed il Consiglio di classe, devono prestare particolare attenzione.



Vizi procedurali	• Sono stati espletati i passaggi formali obbligatori? • Lo studente è stato sentito? • La famiglia è stata informata formalmente e tempestivamente? • Esistono i verbali motivati a corredo delle deliberazioni assunte?
Casi borderline (5 ↔ 6)	• Il voto è al limite e ci sono segnali di miglioramento evidenti? • I docenti stessi erano divisi e/o la decisione è stata assunta all'unanimità o a maggioranza? • I provvedimenti disciplinari sono scritti, notificati e motivati? • Il voto è coerente con altri casi simili?
Gravità del caso	• Ci sono violenze / minacce / atti di bullismo? • Si sono verificati danni a persone o cose? • C'è reiterazione nonostante interventi attuati?



CONCLUSIONE

In questa procedura la comunità scolastica è chiamata a svolgere un ruolo chiave nell'applicare le nuove indicazioni normative, e proprio per questo è opportuno un intervento formativo mirato per consentire che queste disposizioni portino a risultati positivi. Sappiamo che non è un problema di risorse, negli ultimi due anni le scuole hanno ricevuto molti finanziamenti con il PNRR e in molti casi questi fondi sono stati investiti proprio sugli ambienti di apprendimento che dovranno servire a realizzare le necessarie e nuove strategie didattiche. Sappiamo, però, che non tutte le istituzioni scolastiche sono, di fatto, nelle condizioni di fruire opportunamente di tali finanziamenti per diverse ragioni. Infatti, non sempre i fondi messi a disposizione rispondono alle reali esigenze delle scuole, non sempre il personale è preparato e/o disponibile ad affrontare le nuove sfide, e ci sono lentezze burocratiche che ritardano l'acquisizione dei beni. Sicuramente, se si garantisce un buon insegnamento, se si riesce a motivare gli studenti verso l'amore per le conoscenze e per lo studio, si ridurranno contestualmente



anche i comportamenti inadeguati.

Il Dirigente, in qualità di leader pedagogico, dovrà anche chiedersi come realizzare un sistema scolastico che responsabilizzi i ragazzi e restituisca autorevolezza ai docenti senza ricorrere al voto in condotta.

Potrebbe essere utile insistere nel programmare e pianificare percorsi formativi orientati alla conoscenza ma soprattutto all'acquisizione di competenze applicative.

Potrebbe essere importante, anche, riprendere il tema della "cooperazione" tra scuola e famiglia - introdotta dalla Legge n. 59 del 15/3/1997 - con il Patto di corresponsabilità educativa che viene sottoscritto dal Dirigente scolastico e dai genitori all'atto dell'iscrizione dei loro figli. Oggi l'alleanza appare una "bella" utopia in quanto il Patto è rimasto troppo spesso solo un atto formale. sin dall'inizio ignorato e spesso disatteso dalle famiglie, ma talvolta anche sottostimato da dirigenti e insegnanti.

In questo quadro, tuttavia, il comportamento o la condotta, comunque la si chiami, resta un aspetto fondamentale perché se manca l'autocontrollo e la pacatezza, risulta difficile apprendere pienamente e una "politica scolastica" attenta alle rela-



zioni e all'affettività, disegnata anche dalla recente Direttiva sull'educazione alle relazioni, (Direttiva n. 83 del 24/11/2023) non può abdicare proprio quando la relazionalità tra docenti e alunni si fa più intensa e "critica".



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

> [VAI ALLA NORMA](#)

- Legge n. 169 del 30/10/2008 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 137 dell'1/9/2008, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

> [VAI ALLA NORMA](#)

- D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 1° ciclo ed esami di Stato

> [VAI ALLA NORMA](#)

- Legge n. 71 del 29/5/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

> [VAI ALLA NORMA](#)

- D.M. n. 83 del 24/11/2023 - Percorsi progettuali per le scuole in tema di "Educazione alle relazioni"

> [VAI ALLA NORMA](#)

- Legge n. 70 del 17/5/2024 - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

> [VAI ALLA NORMA](#)



- Legge n. 150 dell'1/10/2024 - Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati

[> VAI ALLA NORMA](#)

- O.M. n. 3 del 9/1/2025 - Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di 1° grado

[> VAI ALLA NORMA](#)

- Nota ministeriale n. 2867 del 23/1/2025 - Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di 1° grado

[> VAI ALLA NORMA](#)

- D.P.R. n. 134 dell'8/8/2025 - Regolamento concernente modifiche al D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

[> VAI ALLA NORMA](#)

- D.M. n. 13 del 29/1/2026 - Individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e delle quattro discipline oggetto del colloquio d'esame per l'a.s. 2025/2026, in fase di registrazione presso gli Organi di controllo

[> VAI ALLA NORMA](#)